

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI SALA BOLOGNESE

Città Metropolitana di Bologna

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2025

Nr. Progr. **76**
Data **19/12/2024**
Seduta NR. **11**
Titolo **4**
Classe **1**
Sottoclasse **0**

Adunanza Ordinaria in PRIMA Convocazione -

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE presso la SALA CONSILIARE in P.zza Marconi n. 1 - PADULLE, oggi **19/12/2024** alle ore **18:30** in adunanza di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio o e-mail nei modi e termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
BASSI EMANUELE	S	MAZZONI STEFANO	S	BERTONI ANGELA	S
RIBERTO ELEONORA	S	INCOGNITO NUNZIATA	S	QUATTRINI PAOLO	S
LORENZONI VANES	S	BELLINI CINZIA	S	CIUFFETTI MAURO	S
BONORA ROBERTO	S	BIANCHINI VALENTINO	N		
ZINI NICOLO'	S	MARINO ERNESTO	S		
<i>Totale Presenti: 12</i>			<i>Totali Assenti: 1</i>		

Assenti giustificati i signori:

BIANCHINI VALENTINO

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Sono presenti gli Assessori Extraconsiliari:

TRAPPELLA ORNELLA, CAPPuccio MICHELE, BORTOLOTTI EDRA

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, CICCIA ANNA ROSA.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di SINDACO, BASSI EMANUELE invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:

BELLINI CINZIA, LORENZONI VANES, CIUFFETTI MAURO.

L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono resi disponibili nell'Area Riservata accessibile dall'Albo Pretorio on-line del Comune di Sala Bolognese almeno 48 ore prima.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 76 DEL 19/12/2024

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2025

Il Vice-Sindaco Riberto introduce l'oggetto e passa la parola all'Assessore al Bilancio Trapella che illustra il punto. Interviene il Consigliere Marino, l'Assessore Trapella, il Consigliere Marino e il Consigliere Riberto. Rientra il Sindaco. Il Consigliere Marino fa una dichiarazione di voto contrario. Per il contenuto degli interventi si demanda alla deregistrazione della seduta consiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 in data 27/12/2023, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione pluriennale 2024/2026, dove si confermavano, per l'anno 2024, le aliquote e le detrazioni IMU di cui all'art. 1, cc. 738-783, L. n. 160/2019 già in vigore nel 2023;

RICHIAMATO il coordinato disposto di cui all'art. 1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

PRESO ATTO che:

- l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160 del 2019 consente ai Comuni, a decorrere dall'anno 2021, di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato "Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), prevede che i comuni possano diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160".
- l'art. 6-ter, comma 1, del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2023, n. 170 (in G.U. 28/11/2023, n. 278) dispone che "... *In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025 ...*";

CONSIDERATO il Decreto del MEF 6 settembre 2024 (pubblicato in G.U. n. 219 del 18 settembre 2024) rubricato "Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160", in virtù del quale, la diversificazione di cui all'articolo 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, deve avvenire, in coerenza con la previsione di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto del MEF 7 luglio 2023 "... nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione ...";

VISTI:

- l'articolo 174 del D.Lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 76 DEL 19/12/2024

- l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina ex novo l'Imposta municipale propria (IMU);

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, c. 751 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019, sono esenti i terreni agricoli:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e in usufruttibile;
- ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

RILEVATO inoltre che, ai sensi dell'art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

RILEVATO altresì che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è ac-

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 76 DEL 19/12/2024

certata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

VISTI:

- l'art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune;
- l'art. 1, cc. 21-24, L. n. 208/2015 che dispone la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

EVIDENZIATO che il gettito complessivo dell'IMU è suddiviso tra Stato e comuni come segue:

- Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);
- Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU), approvato in data odierna;

DATO ATTO che questo comune, per l'anno d'imposta 2024, ha confermato le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale propria e detrazione come segue:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota per abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze (intendendosi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura di una sola unità pertinenziale per ogni categoria catastale).	0,6 %
Aliquota per abitazione locata con contratto a canone concordato (art. 2, c. 3, L. 431/98) e relative pertinenze (nel limite massimo di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C2, C6, C7) a soggetto che la utilizza come abitazione principale con residenza	0,88 %

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 76 DEL 19/12/2024

Aliquota per abitazioni prive di contratto di locazione registrato (esempio: sfitte o a disposizione) e relative pertinenze	1,06 %
Aliquota per abitazione e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti fino al 1° grado in linea retta che la utilizzano come abitazione principale con residenza) fatta eccezione per gli immobili in categorie catastali A/1 A/8 A/9)	1,01 %
Terreni agricoli	0,89 %
Terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 1 D.L. n. 99/2004 iscritti nella previdenza agricola comprese le società agricole di cui al l'art. 1 comma 3 del succitato D.L.	Esenti
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis D.L. n. 557/93 convertito in L. n. 133/1994	0,10 %
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	Esenti
Aliquota ordinaria	1,04 %
Detrazioni Abitazione principale (Cat. A1-A8-A9)	€ 200,00

RITENUTO opportuno variare, per l'anno 2025, le sole aliquote IMU degli immobili locati a canone concordato e dei terreni agricoli non condotti direttamente da agricoltori, lasciando inalterate tutte le altre, come meglio dettagliato nella seguente tabella:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota per abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze (intendendosi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura di una sola unità pertinenziale per ogni categoria catastale).	0,6 %
Aliquota per abitazione locata con contratto a canone concordato (art. 2, c. 3, L. 431/98) e relative pertinenze (nel limite massimo di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C2, C6, C7) a soggetto che la utilizza come abitazione principale con residenza	1,04 %
Aliquota per abitazioni prive di contratto di locazione registrato (esempio: sfitte o a disposizione) e relative pertinenze	1,06 %
Aliquota per abitazione e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti fino al 1° grado in linea retta che la utilizzano come abitazione principale con residenza) fatta eccezione per gli immobili in categorie catastali A/1 A/8 A/9)	1,01 %
Terreni agricoli	1,00 %
Terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 1 D.L. n. 99/2004 iscritti nella previdenza agricola comprese le società agricole di cui al l'art. 1 comma 3 del succitato D.L.	Esenti
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis D.L. n. 557/93 convertito in L. n. 133/1994	0,10 %
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	Esenti
Aliquota ordinaria	1,04 %

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 76 DEL 19/12/2024

Detrazioni Abitazione principale (Cat. A1-A8-A9)	€ 200,00
--------------------------------------------------	----------

DATO ATTO che il gettito stimato per l'Imposta Municipale Propria nel bilancio di previsione 2025/2027 è di € 1.901.625,25 e tiene conto dell'integrale esenzione dei beni-merce ai sensi del comma 751;

DATO atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito sulla proposta di cui trattasi per entrarne a far parte integrante e sostanziale, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore dell'Area Finanziaria e Controllo;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento per l'Applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
- il Regolamento Generale delle Entrate Comunali e della Riscossione Coattiva, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 in data 24/09/2020, esecutiva ai sensi di legge e successive modificazioni;

CON voti favorevoli n. 8 e contrari n. 4 (Marino Ernesto, Bertoni Angela, Quattrini Paolo e Ciuffetti Mauro) espressi nei modi e forme di legge su n. 12 consiglieri presenti;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano, per l'anno d'imposta 2025, le seguenti aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'IMU, quali risultano dal prospetto **allegato A)** alla presente per formarne parte integrante e sostanziale:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota per abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze (intendendosi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura di una sola unità pertinenziale per ogni categoria catastale).	0,6 %
Aliquota per abitazione locata con contratto a canone concordato (art. 2, c. 3, L. 431/98) e relative pertinenze (nel limite massimo di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C2, C6, C7) a soggetto che la utilizza come abitazione principale con residenza	1,04 %
Aliquota per abitazioni prive di contratto di locazione registrato (esempio: sfitte o a disposizione) e relative pertinenze	1,06 %
Aliquota per abitazione e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti fino al 1° grado in linea retta che la utilizzano come abitazione principale con residenza) fatta eccezione per gli immobili in categorie catastali A/1 A/8 A/9)	1,01 %
Terreni agricoli	1,00 %
Terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 1 D.L. n. 99/2004 iscritti nella previdenza agricola comprese le società agricole di cui al l'art. 1 comma 3 del	Esenti

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 76 DEL 19/12/2024

succitato D.L.	
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis D.L. n. 557/93 convertito in L. n. 133/1994	0,10 %
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	Esenti
Aliquota ordinaria	1,04 %
Detrazioni Abitazione principale (Cat. A1-A8-A9)	€ 200,00

- 2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2025;
- 3) di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16/08/2021);
- 4) di provvedere, altresì, alla pubblicazione del Prospetto, parte integrante e sostanziale della presente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 5, del D.M. 7 luglio 2023.

Inoltre, stante l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2025-2027, e per ciò solo della necessità di rendere immediatamente operativa l'articolazione delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2025,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

CON voti favorevoli n. 8 e contrari n. 4 (Marino Ernesto, Bertoni Angela, Quattrini Paolo e Ciuffetti Mauro) espressi nei modi e forme di legge su n. 12 consiglieri presenti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 76 DEL 19/12/2024

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
BASSI EMANUELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA CICCIA ANNA ROSA

Sala Bolognese, Lì 23/12/2024



COMUNE DI SALA BOLOGNESE

Città Metropolitana di Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera **76** del **19/12/2024**

Area Finanziaria/Controllo

OGGETTO

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2025

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

<p>IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE</p> <p>IL DIRETTORE DI AREA</p> <p>Data 11/12/2024</p> <p>DEGLI ESPOSTI MARICA</p>
<p>IL DIRETTORE AREA FINANZIARIA E CONTROLLO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE</p> <p>IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI</p> <p>Data 11/12/2024</p> <p>DEGLI ESPOSTI MARICA</p>

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		1,04%
Terreni agricoli		1%
Aree fabbricabili		1,04%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1,04%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione a disposizione - Abitazioni non locate e non concesse in comodato	1,06%*
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi - Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi diverse da quella di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019) - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.	1,01%*

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune o ad altro ente territoriale esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

* Ai fini dell'applicazione dell'aliquota fissata per la fattispecie personalizzata e' necessario che le condizioni selezionate ricorrano cumulativamente

Documento generato il 19/11/2024 alle 12:23:16